

NOTA INFORMATIVA 13/2024:

CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, che dovrà essere convertito in legge entro il 2.5.2024, disciplina il c.d. "Piano di transizione 5.0", rivolto alle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in beni materiali e immateriali nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici.

Sono agevolabili i seguenti nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati nel 2024 e 2025 da imprese residenti e stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici:

1. beni strumentali nuovi indicati negli allegati A e B alla L. 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura:
 - sia materiali (macchinari il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; sistemi di controllo per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità; dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro);
 - sia immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) ivi compresi i software per la gestione dei consumi e, se acquistati congiuntamente, per la gestione dell'impresa;
2. beni materiali finalizzati all'autoproduzione dell'energia da fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici), destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta (impianti eolici, idroelettrici). I pannelli fotovoltaici devono essere prodotti nella UE e, se raggiungono un'efficienza almeno pari al 23,5% e 24%, concorrono al calcolo del credito d'imposta, rispettivamente, per il 120% e 140%;
3. spese per la formazione del personale, nel limite del 10% degli investimenti di cui alle lett. a) e b) sino al massimo di 300.000 euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni.

E' necessario che dagli investimenti consegua una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Non sono agevolabili gli investimenti destinati ad attività che recano un danno significativo all'ambiente, quali quelle connesse ai combustibili fossili o alle discariche di rifiuti o inceneritori o che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori a determinati parametri di riferimento o un'elevata dose di rifiuti speciali pericolosi.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella seguente misura del costo: 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 15% per la quota oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; 5% per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni.

Le suddette misure del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento sono rispettivamente aumentate:

- al 40%, al 20%, al 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici superiore al 10%;
- al 45%, al 25%, al 15% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici superiore al 15%.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2025, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione dell'elenco dei beneficiari da parte del GSE all'Agenzia delle entrate; il credito non ancora utilizzato entro il 31 dicembre 2025 può essere riportato in avanti e utilizzato in cinque quote annuali di pari importo;
- non è soggetto al limite massimo di compensazioni orizzontali effettuabili annualmente e al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte superiori a 1.500 euro;
- non è tassato ai fini irpef, irpef o irap;
- è cumulabile con altre agevolazioni (es. Sabatini, investimenti in aree svantaggiate) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che i benefici complessivi, tenuto conto anche della loro non imponibilità, non siano superiori al costo sostenuto.

Per accedere al beneficio le imprese devono rispettare numerose formalità, i cui dettagli saranno precisati con decreto ministeriale:

- a.** comunicazione ex ante al GSE concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo preventivato;
- b.** comunicazioni periodiche sull'avanzamento dell'investimento, in base alle quali è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato;
- c.** comunicazione ex post di completamento dell'investimento.

Le comunicazioni ex ante e ex post devono essere corredate da apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente (i cui requisiti saranno individuati con decreto) che attestino:

- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili;
- ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Per le PMI, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono ceduti a terzi, se sono destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o a strutture produttive fuori dall'Italia, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto quando tali beni siano acquisiti in leasing, il credito d'imposta deve essere riversato senza applicazione di sanzioni e interessi.

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espreso riferimento alle disposizioni agevolative.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese che non sono obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore o da una società di revisione legale dei conti e le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore ad euro 5.000.